

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione

Modifica del 25 febbraio 2011

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 4 marzo 2008, del 16 febbraio 2009, del 16 febbraio 2010 e del 10 gennaio 2011¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 10, art. 1 e 2

1. Salari effettivi
2. Salari minimi

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10, articoli 1 e 2 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2011 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

25 febbraio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ FF 2008 1815, 2009 789, 2010 1545, 2011 1261

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

